

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2003 il giorno 22 del mese di dicembre presso il Ministero del Lavoro, rappresentato dal dott. Francesco Moscelli e Dott.ssa Caterina Piselli, si sono incontrati:
per la azienda ALPITEL SPA il Dott. Odello Giammario e la Dott.ssa Elisa Anfossi, assistita dal Dott. Adamo Mattei dell'Unione Industriale di Roma;
per le OO.SS FIM CISL Nazionale Salvatore Troiano, FIOM CGIL Nazionale Antonio Caminito e UILM UIL Nazionale Adolfo Rocchetta, è presente la RSU/RSA ;

PREMESSO CHE

1. l'assetto produttivo assunto da TELECOM ITALIA S.p.A. e dagli altri operatori e/o gestori di rete fissa e mobile, ha reso necessaria l'attuazione di una riorganizzazione che ha determinato una diversa distribuzione territoriale delle attività della società stessa ed un progressivo calo dei volumi degli appalti per lavori di installazione di reti telefoniche;
2. la contrazione delle commesse ha aggravato la situazione occupazionale delle aziende del settore;
3. il Ministero del Lavoro, già a conoscenza della situazione del settore – rappresentata fin dal mese di settembre 2000, dalle Associazioni datoriali e dalle OO.SS., che avevano espresso le proprie preoccupazioni in termini di tenuta occupazionale – in varie riunioni ha approfondito le problematiche anche con l'intervento del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero dell'Industria; quest'ultimo assunse l'impegno di promuovere iniziative che favorissero la diversificazione delle aziende del settore verso attività contigue, sia su base nazionale che per le aree a più alta sofferenza occupazionale, con le potenziali ricadute attese per le singole unità territoriali;
4. il Ministero dell'Industria, nel corso del 2001, ha tenuto incontri con le singole Regioni e le parti sociali interessate, al fine di avviare tavoli di trattativa per realizzare interventi di riassorbimento della manodopera e un riequilibrio industriale di tutto il settore, anche attraverso la frequenza di corsi di riqualificazione / formazione professionale ed il conseguente reimpiego all'interno delle aziende e/o in settori produttivi collaterali;
5. per far fronte alle problematiche occupazionali sopra descritte, fu emanato il D.I. 6.6.01 in attuazione dei criteri stabiliti dal D.L. n. 158 del 3.5.2001, convertito dalla legge 2 luglio 2001 n. 248, che dispose lo strumento della CIGS fino al 30 giugno 2002 successivamente prorogato ai sensi dell'art. 52, comma, 46 della legge 448/2001 fino al 31 dicembre 2002;
6. da ultimo, il Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assunto l'impegno di ricercare valide soluzioni per il settore ed, a tal fine, sono state tenute varie riunioni nelle quali le aziende appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche e le OO.SS. hanno concordato un programma di interventi tesi ad affrontare il problema delle ricadute occupazionali causate dalle difficoltà in cui versa il settore, con particolare riguardo alla posizione del personale con anzianità anagrafica superiore ai cinquanta anni ed alla ricollocazione del restante personale eccedente, anche attraverso la partecipazione a programmi di formazione e/o riqualificazione;
7. In data 21.01.03 si è tenuta una riunione presso questo Ministero, alla presenza del Sottosegretario On.le Pasquale Viespoli, con la partecipazione di tutte le parti interessate in cui è stato confermato l'utilizzo della cigs per tutto il 2003 ai sensi dell'art. 41 della legge 289/02 e sottolineata l'esigenza di dare attuazione ai programmi finalizzati alla gestione della crisi occupazionale del settore attraverso l'attivazione di sollecite iniziative da parte di Italia Lavoro e di Assisital;
8. Il D.L. 328 del 24 novembre 2003 ha stabilito la proroga per tutto l'anno 2004 del trattamento di cigs già previsto da disposizioni di legge anche in deroga alla normativa vigente in materia, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi;

9. a causa del persistere delle summenzionate difficoltà in cui versa il settore delle installazioni di reti telefoniche, la Soc. Alpitel Spa ha avviato, in data 3 ottobre 2003, una procedura di collocazione in mobilità per n° 180 dipendenti in forza presso le unità produttive di

Piemonte
n. 29 Nucetto Cuneo
n. 37 Moncalieri Torino
n. 66 Totale

Liguria
n. 9 Genova
n. 26 Imperia
n. 35 Totale

Lazio
n. 16 Roma
n. 38 Pomezia Roma
n. 16 Frosinone
n. 9 Frasso Sabino Rieti
n. 79 Totale

TOTALE GENERALE N. 180

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

- a) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
- b) la Società ALPITEL S.p.A. - che ha sottoscritto apposita convenzione con Italia Lavoro, così come indicato in premessa - inoltrerà istanza finalizzata ad ottenere la proroga del trattamento di C.I.G.S., dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art.1 del D.L. 328/2003; relativamente a tale periodo dovrà essere emanato apposito decreto di questo Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Detto beneficio riguarderà le sedi operative ed amministrative già interessate dai precedenti decreti cigs nonché le entità numeriche massime di seguito indicate:

Piemonte
n. 29 Nucetto Cuneo
n. 37 Moncalieri Torino
n. 66 Totale

Liguria
n. 9 Genova
n. 26 Imperia
n. 35 Totale

Lazio
n. 16 Roma
n. 38 Pomezia Roma
n. 16 Frosinone
n. 9 Frasso Sabino Rieti
n. 79 Totale

TOTALE GENERALE N. 180

- c) la gestione delle eccedenze, in armonia con quanto previsto dagli accordi tra le parti, citati in premessa e dagli incontri tenuti presso la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione di questa Amministrazione, con Italia Lavoro, le Regioni e le parti interessate, avverrà mediante: riqualificazione e/o formazione professionale, azioni finalizzate a consentire il reimpiego del personale in ambito aziendale o presso società diverse, mobilità di accompagnamento alla pensione, mobilità/esodi incentivati, progetti di outsourcing ed outplacement concordati con le oo.ss.;
- d) Nelle attività di Italia Lavoro le parti concordano di non coinvolgere quei lavoratori già in possesso dei requisiti pensionistici (anzianità o vecchiaia), o che attraverso C.I.G.S. e mobilità successiva raggiungano i requisiti per la maturazione del diritto di pensione di vecchiaia o anzianità, per i quali sia stata concordata la modalità di uscita dall'azienda;
- e) i lavoratori chiamati da Italia Lavoro, dalle Regioni, dagli Enti Locali e/o alle iniziative concordate fra le aziende e le OO.SS., sono tenuti a partecipare a tali attività, nonché ad accettare le offerte di lavoro compatibili in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 commi 1 e 2 del D.L. 328/2003;
- f) stante il fatto che il calo dei volumi di lavoro incide su tutte le realtà produttive, nella definizione di un piano di gestione degli esuberanti non potrà prescindere dalla valutazione dell'azienda nella sua interezza;

- g) la rotazione del personale sospeso avverrà nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative e limitatamente alle singole sedi nell'ambito provinciale. La rotazione del personale tecnico amministrativo avverrà nel rispetto delle esigenze atte a garantire la continuità delle specifiche mansioni. Per tutto quanto precede saranno realizzati incontri preventivi con le RSU/RSA ed il sindacato territoriale; nell'ambito di tali incontri saranno anche concordati i tempi massimi di permanenza in cigs per ciascun lavoratore;
- h) la procedura di mobilità avviata il 3 ottobre 2003 è revocata con esclusione dei lavoratori di cui al capoverso successivo. Ai sensi dell'art.5 della legge 223/91 le parti convengono di collocare in mobilità, nell'ambito e limitatamente alle unità produttive interessate dalla procedura di mobilità stessa, fino ad un massimo di 100 dipendenti fra operai, impiegati e quadri; la collocazione in mobilità avverrà secondo il criterio, concordato fra le parti stesse, della non opposizione per iscritto da parte del dipendente, alla collocazione in mobilità nonché a coloro che nel corso del periodo di mobilità raggiungono il diritto al pensionamento fermo restando la non opposizione, che avverrà fatte salve le esigenze tecnico produttive dell'azienda, entro il 31dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 236/93;
- i) per permettere il riassorbimento parziale di lavoratori ritenuti eccedenti, in ogni sede si potrà stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte;

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto reciprocamente che sono state regolarmente esperite, con esito positivo, le procedure e gli adempimenti di cui al DPR 218/2000 ed agli artt. 4 e 24 della legge 223/91.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per il Ministero del Lavoro

p. Soc. ALPITEL S.p.A. _____

p. FIOM CGIL _____

p. FIM CISL _____

p. UILM UIL _____

p. RSU/RSA _____

Spett.li

Segreterie Nazionali
Fim Fiom Uilm

Loro Sedi

In relazione all' accordo sindacale con Voi sottoscritto in data odierna Vi confermiamo che S.I.T.E. S.p.A. erogherà l'anticipazione del trattamento economico di CIGS nelle misure normativamente previste, salvo buon fine e nel rispetto ed in armonia di quanto convenuto nei verbali di riunione sottoscritti presso la presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2002, 19 novembre 2002 e 21 gennaio 2003 della legge di concessione del provvedimento di CIGS e dei relativi decreti applicativi.

Roma, 29 gennaio 2003

NOTA A VERBALE

OO SS e Azienda convengono, in riferimento alle iniziative che saranno promosse da Italia Lavoro, di richiedere unitamente a tutte le imprese interessate, incontri con Italia Lavoro per verificare congiuntamente le modalità organizzative delle iniziative di Italia Lavoro allo scopo di ridurre al massimo i disagi per i lavoratori interessati.

Roma, 22 dicembre 2003

Spett.li

Segreterie Nazionali
Fim Fiom Uilm

Loro Sedi

In relazione all' accordo sindacale con Voi sottoscritto in data odierna Vi confermiamo che l'ALPITEL S.p.A. erogherà l'anticipazione del trattamento economico di CIGS nelle misure normativamente previste, salvo buon fine e nel rispetto ed in armonia di quanto convenuto nei verbali di riunione sottoscritti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché della legge di concessione del provvedimento di CIGS di cui al D.L. 328/2003 e dei relativi decreti applicativi.

Roma, 22 dicembre 2003